

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2493 del 11/05/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL RIO CASTELLETTE NEL COMUNE DI SCANDIANO (RE) - PRATICA 2610/2026 - PROCEDIMENTO RE26T0001 TITOLARE: FARIOLI STEFANO
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2573 del 07/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno undici MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO – CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL RIO CASTELLETTE NEL COMUNE DI SCANDIANO (RE) - PRATICA 2610/2026 - PROCEDIMENTO RE26T0001

TITOLARE: FARIOLI STEFANO

LA DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l’art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la L.R. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”. Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto*

Sanità 2019-2021;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

PRESO ATTO:

- della domanda pervenuta il 04/12/2025 registrata al PG/2025/215951 in pari data con cui il sig. Farioli Stefano, C.F. FRLSFN63A19H223K ha richiesto la concessione per l’occupazione di un’area del demanio idrico di m² 75,00 di pertinenza del Rio Castellette nel Comune di Scandiano (RE), ad uso tombamento rio e realizzazione parcheggi, individuata al foglio 16 area non censita a fronte della particella 702;
- che nel corso del procedimento istruttorio è stato accertato che l’area demaniale verrà occupata per la sola realizzazione di parcheggi per complessivi m² 19,68, come da documentazione integrativa acquisita con PG/2026/76122 del 27/04/2026;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 28 del 28/01/2026 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all’interno del Sistema regionale delle aree protette, e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 “Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale Bacini Idrici Enza-Crostolo-Tresinaro (Nullaosta idraulico nota PG/2026/56192 del 26/03/2026) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente;
- è stato versato in data 05/05/2026 un deposito cauzionale pari a euro 250,00;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al sig. Farioli Stefano, C.F. FRLSFN63A19H223K la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Rio Castellette, di m² 19,68 sita in località Arceto, in Comune di Scandiano (RE), catastalmente identificata al foglio 16 area non censita a fronte della particella 702, per uso realizzazione parcheggi, codice pratica RE26T0001;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2031**;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 05/05/2026 (PG/2026/82544 del 06/05/2026);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 151,75 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 101,17 euro pari a 8 mensilità;

5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Chiara Melegari Incaricato di funzione dell'Area Demanio Idrico - Polo Specialistico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), D.Lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Farioli Stefano, C.F. FRLSFN63A19H223K (cod. pratica RE26T0001).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Rio Castellette, individuata al foglio 16 area non censita a fronte della particella 702 del Comune di Scandiano (RE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a m² 19,68, è destinata ad uso realizzazione parcheggi.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione

concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte

dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si recepiscono le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. PG/2026/56192 del 26/03/2026 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale Bacini Idrici Enza-Crostolo-Tresinaro che viene allegato come atto endo-procedimentale al presente provvedimento.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii.

- privata sia per la realizzazione di parcheggi pubblici, che al termine delle opere saranno ceduti al Comune;
- L'occupazione all'interno del fosso in oggetto sarà per l'intera lunghezza del fronte mappale.
- le integrazioni volontarie inviate a codesto Ufficio con Prot. n. 14105 del 16/03/2026 dalla quale si evince che:
- la tubazione sarà in PVC $\varnothing 500$ (sovra-dimensionato per scongiurare fenomeni di pressione interna alla tubazione);
 - saranno posizionati a distanza di 20,00 m n. 3 pozzetti con relative caditoie 50x50 cm volte a regimare le acque provenienti dalla strada comunale parallela. Il pozzetto finale fungerà da collegamento con la tubazione già presente nella proprietà limitrofa;
 - la distanza della recinzione in progetto dal limite demaniale è di circa 5,00 m.

Tenuto conto:

1. l'art. 13 della legge regionale 14 aprile 2004 n. 7, per i soli aspetti inerenti alla funzionalità idraulica;
2. la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, che, all'art. 19, prevede che mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile la Regione, esercita, in particolare, le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica;
3. la delibera di Giunta regionale n. 2363 del 21 dicembre 2016 "*Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge*", in particolare il punto 3. Nulla osta/autorizzazione idraulica della Direttiva;
4. il PAI e la Direttiva dell'Autorità di bacino del Fiume Po contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B", approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999 ed aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006 e l'approvazione di un "aggiornamento del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (da ora in avanti denominata Direttiva PAI) e del PGRA del distretto idrografico del fiume Po: fiume Secchia da Lugo alla confluenza nel fiume Po e torrente Tresinaro da Viano alla confluenza nel fiume Secchia" con Decreto n. 49/2022

5. il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale ed approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l'aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;
6. la D.G.R. N. 714 del 09/05/2022," *Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del Demanio idrico*", ai sensi della legge n. 13/2015;
7. il R.D. 25/07/1904 n. 523, "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" ed in particolare l'art. 93 e seguenti;
8. il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Reggio Emilia 2019.

Dato atto che:

- la determinazione n. 3200 del 13/10/2023, con la quale il funzionario EQ, Dott. Fabio Mari è stato nominato Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993;
- il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- la sottoscritta Dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Per quanto sopra premesso, ai sensi del R.D. 25/07/1904 n.523 e s.m.i. e nel rispetto delle normative in materia, nei limiti di competenza di questo Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla richiesta in oggetto e contestualmente si rilascia

IL NULLA OSTA

ai soli fini idraulici alla richiesta di concessione di area demaniale per uso tombamento rio e realizzazione parcheggi, entrambe le sponde del **Rio Castellette**, Foglio 16 mappale 702 fronte in **Comune di Scandiano** (RE).

Il richiedente è tenuto al rispetto delle seguenti **prescrizioni**:

1. L'opera dovrà essere posata e opportunamente rinfiancata al fine di garantire la corretta officiosità idraulica ed evitare erosioni sulle sponde del fosso e le lavorazioni previste non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;

2. Al termine delle operazioni di posa, la superficie utile al deflusso dovrà essere completamente sgombra da ogni materiale di scavo o di risulta e che siano state ripristinate a perfetta regola d'arte le sponde interessate;
3. Le opere si intendono eseguite a cura e spesa del Richiedente che rimane, sotto il profilo civile e penale, unico responsabile nei confronti di terzi per eventuali danni derivanti direttamente o indirettamente delle stesse;
4. L'area occupata dall'attraversamento dovrà, a cura e spesa del richiedente, essere mantenuta pulita e sgombera da qualsiasi tipo di materiale, compresa vegetazione spontanea, sedimenti e rifiuti di qualsiasi genere eventualmente trasportati dalle acque in modo tale da non ostacolare il buon regime idraulico del fosso. La stessa non potrà essere oggetto di scavi o riporti di materiali e dovrà essere mantenuta libera da vegetazione e materiali o rifiuti eventualmente trasportati dalle acque, così da favorirne il libero deflusso;
5. Per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili tracimazioni improvvise o eccezionali del fosso, il richiedente dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc., possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ad aree e/o opere a causa di eventi metereologici, cedimenti o altre cause naturali.

Il richiedente ha l'obbligo:

1. Di garantire sempre l'accesso alle aree demaniali adiacenti la proprietà al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Tutte le attività di manutenzione suddette devono preventivamente essere autorizzate da questo Ufficio;
2. Di vigilare, anche attraverso la consultazione del sito allertameteo.regione.emilia-romagna.it e dei relativi bollettini di allerta e monitoraggio ivi pubblicati, affinché in caso di maltempo vengano preventivamente e prontamente eseguite tutte le operazioni di sgombero di materiali che potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
3. Di osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di opere pubbliche, di bonifica, acque pubbliche e di opere idrauliche;
4. In caso di danni alle opere, sono a carico del richiedente la ricostruzione o il ripristino, è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere determinati a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Vengono elencate le seguenti disposizioni finali:

- Il Richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere

manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale, l'Agenzia STPC e lo scrivente Ufficio da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta;

- Si precisa e ricorda che questo Ufficio ha facoltà, in ogni tempo, di procedere alla revoca del presente nulla osta, qualora sussistano motivi di pubblico interesse generale e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare il ripristino dello stato dei luoghi antecedente alle opere realizzate, senza che il titolare dell'autorizzazione abbia diritto ad alcun indennizzo, fermi restando i profili di competenza di altre Amministrazioni.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti

Federica Pellegrini
(firmato digitalmente)

AT - Allegato

Allegati:






Figura.1. Rappresentazione dello stato di fatto con indicazione del Demanio Idrico (AZZURRO) su Catasto (fonte: applicativo regionale MOKA – Demanio Idrico).






Figura.2. Elaborati tecnico-grafici rappresentativi dello stato di progetto (Allegato n. 3 – Sezione su area demaniale)

85

702

Pilastrello

comunale

area demaniale
di concessione
19,68 m



PT4

PT3

chiodo
1002
108.969

10

AAAAAA



ve/

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.